

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2012, n. 21

Modifica della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
n. 46 del 15 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
«Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro»

1. L'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e'
sostituito dal seguente:

«Art. 42

Contratto di apprendistato

1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tre tipologie previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 «Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»:

a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

2. Al fine del comma 1, la Giunta regionale:

a) definisce la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

b) disciplina l'offerta formativa pubblica integrativa della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, programmandola annualmente nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di criteri selettivi che assicurino priorit  ai percorsi di primo inserimento lavorativo e di alternanza scuola lavoro;

c) definisce, d'intesa con le associazioni di categoria dei datori di lavoro comparativamente pi  rappresentative sul piano regionale, le modalit  di riconoscimento della qualifica prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

d) definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivit  di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per i profili che attengono alla formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

e) disciplina le modalit  di certificazione delle competenze

acquisite dall'apprendista secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

3. La Regione promuove, anche attraverso accordi con i fondi interprofessionali di cui all'articolo 47, adeguate iniziative per garantire la formazione professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilita' dell'impresa, stimolando processi di qualificazione della capacita' formativa dell'impresa medesima.

4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, adotta misure incentivanti per la conferma in servizio degli apprendisti al termine del percorso formativo.».

Art. 2 Disposizioni transitorie

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 42, comma 2, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, come modificato dalla presente legge.

2. Nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1, gli atti, gia' adottati alla data di entrata in vigore della presente legge in attuazione delle disposizioni abrogate, continuano a trovare applicazione, limitatamente alle parti compatibili con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 3 Abrogazioni

1. Gli articoli 43, 44, 45 e 46 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 sono abrogati.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 giugno 2012

ZAIA

(Omissis)